

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 30/12/2024

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni aderenti, per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione dell'art. 3 della L.R. 30/10/08 n. 19.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:34 in modalità mista ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del Comune in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27/04/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 – BALLOTTI GIUSEPPE	P in sede	8 – BETTINI NICOLA	P in sede	
2 – BENASSI DENIS	P in sede	9 – CADEGIANI MAURIZIO	P in sede	
3 – ROCCHI LUCA	Α	10 -BENEVENTI MASSIMILIANO	P in sede	
4 -BERNARDI ALESSANDRO	P in sede	11 - MUCCI SIMONE	P in sede	
5 – PAGLIAI CARLOTTA	P in sede			
6 – ROSSI SILVIA	P in sede			
7 – FRODATI ALESSIA	P in sede			

Totale presenti 10 Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BALLOTTI GIUSEPPE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità mista come previsto dall'art. 12 del regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del comune in modalità telematica;

Come previsto dall'art. 56 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta;

Premesso:

- che l'art. 3 della L.R. n. 19 del 30/10/2008 prevede che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della L.R. 21/04/1999 n.º 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
- che l'art. 3 comma 2 dalla L.R. suddetta stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale;
- che il medesimo comma 2 prevede, altresì, che tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente.

Rilevato che:

- è emersa l'esigenza, da parte dei Comuni, di procedere alla gestione delle funzioni in oggetto attraverso l'Unione dei Comuni del Frignano e che a tal fine - in data 23/12/2014 - è stata sottoscritta apposita Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione della L.R. 19/2018,
- che nell'ambito di tale convenzione è previsto che la gestione delle funzioni sia effettuata attraverso apposita struttura tecnica, a suo tempo istituita presso la propria sede dalla soppressa Comunità Montana del Frignano (alla quale l'Unione è subentrata dal 01/01/2014); struttura attualmente esistente e che rispetta gli standard definiti dalla normativa regionale vigente in materia e dai relativi atti di indirizzo;

Dato atto che la più recente convenzione sottoscritta con l'Unione per la gestione associata delle funzioni di cui trattasi, alla quale hanno aderito i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, risulta in scadenza il 31 dicembre 2024.

Rilevato che tutti i suddetti Comuni, ivi compreso il Comune di Montese - ancorché non facente parte dell'ambito territoriale dell'Unione - hanno espresso l'intenzione di procedere all'approvazione di una nuova convenzione per la gestione delle funzioni di cui trattasi per un ulteriore quinquennio dal 01/01/2025 al 31/12/2029;

Considerato che la delibera di Giunta regionale n. 1934/2018 stabilisce la necessità

di costituire un team di lavoro presso la struttura tecnica preposta alla gestione delle funzioni di cui trattasi per ogni 100 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione il n. di progetti sottoposti a controllo nell'anno sia per il rilascio dell'autorizzazione sismica sia per il rilascio del parere sul controllo a campione del progetto.

Dato atto che i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di circa 44.000 abitanti con una previsione annuale di pratiche da controllare di circa n. 150, e che pertanto, poiché come previsto nella sopracitata Delibera Regionale n. 1934/2018 è richiesta l'istituzione di almeno un team di lavoro per la struttura tecnica, sussistono gli elementi che consentono, allo stato, di stipulare la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di cui trattasi.

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare fra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e di procedere, pertanto, all'approvazione della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione dell'art. 3 della L.R. 30/10/08 n. 19;

Visto lo schema di convenzione a tal fine predisposto dall'Unione dei Comuni e condiviso dagli Enti interessati, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile. in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sentita l'illustrazione del Sindaco, aperta la discussione, prende la parola il Consigliere Beneventi, il quale osserva che è una convenzione che funziona bene, una delle poche cose dell'Unione che funzionano.

Interviene il Consigliere Cadegiani, il quale invita a controllare, laddove si disciplina la suddivisione delle spese, come viene suddiviso l'eventuale surplus. Rileva di aver formulato la medesima domanda in Unione, dove però il Presidente non ha saputo dargli una risposta precisa e soddisfacente: un'ipotesi sembrerebbe essere quella che vengano suddivise sulla base della quantità delle pratiche presentate.

Il Sindaco concorda sulla necessità di chiedere chiarimenti e chiede di mettere a verbale di inoltrare richiesta di spiegazioni in merito all'art. 4 della convenzione sulla specifica questione sollevata dal Consigliere Cadegiani.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone la proposta ai voti.

Con voti unanimi e favorevoli dei 10 (dieci) Consiglieri presenti, espressi per appello nominale

DELIBERA

 Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la convenzione da stipularsi tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni aderenti per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione dell'art.

- 3 della L.R. 30/10/2008 n. 19, da esercitarsi attraverso apposita struttura tecnica già istituita presso la sede dell'Unione medesima, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- Di dare atto che alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Comuni o altri Enti Locali, previa approvazione della convenzione di cui sopra da parte degli organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione;
- 3) Di dare atto, altresì, che alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui trattasi in rappresentanza di questo Comune interverrà il Geom. Giuseppe Ballotti nella sua qualità di Responsabile del settore Tecnico;
- 4) Di dare atto che la predetta Convenzione avrà durata di anni cinque con decorrenza dal 01/01/2025, con possibilità di rinnovo per analogo periodo;
- 5) Di impegnarsi a prevedere nei bilanci di rispettiva competenza, fino alla scadenza della convenzione, gli eventuali oneri a carico di questo Comune per la gestione associata del servizio di cui trattasi, che verranno definiti con le modalità previste dall'art. 4 della convenzione di cui sopra.
- 6) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Unione dei Comuni del Frignano per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione, con voti unanimi e favorevoli dei 10 (dieci) consiglieri presenti, espressi per appello nominale stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to BALLOTTI GIUSEPPE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: Addì, 03/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Addi,	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. ELENA BALESTRIERI				
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.					
[] decorsi 10 giorni d	alla pubblicazione;				
[] è divenuta esecutiva il					
Che la presente deliberazione:					

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/10/08 N.19.

In attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di gestione associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico, con la presente convenzione redatta in forma di scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge, tra

e

- ➤ IL COMUNE DI FANANO, rappresentato da, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di (C.F. Ente 00562780361), autorizzato/a in forza della deliberazione C.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

- > IL COMUNE DI POLINAGO, rappresentato da, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di (C.F. Ente 00474870367), autorizzato/a in forza della deliberazione C.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

- ➤ IL COMUNE DI SESTOLA, rappresentato da, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di (C.F. Ente 00511340366), autorizzato/a in forza della deliberazione C.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.
 18.8.2000 n. 267, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n.º
 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

Dato atto che i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di circa 44.000 abitanti con una previsione annuale di pratiche da controllare di circa n. 150 e che pertanto, come previsto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1934 del 19/11/2018, occorre istituire almeno un team di lavoro per la struttura tecnica atta al controllo di tali istanze sismiche, e che tali elementi consentono, allo stato, di stipulare la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

L'obiettivo della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata, nel territorio dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. 19/2008, compresa la gestione di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate, già presente presso l'Unione.

Qualora altri Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte degli Organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione.

ART. 2 - STRUTTURA TECNICA

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa vigente, l'Unione dei Comuni ha istituito presso la propria sede, con apposito provvedimento organizzativo a suo tempo approvato del competente organo istituzionale, una struttura tecnica deputata allo svolgimento del suddetto compito; tale struttura rispetta gli standard minimi definiti dalla normativa regionale vigente in materia e dai relativi atti di indirizzo, sia in materia di organico che di professionalità richieste.

Rimangono immutate le competenze del singolo Comune relative alle procedure di ricezione e riscontro per quanto riguarda le pratiche edilizie, la richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 11 e 12 L.R. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.).

ART. 3 - ENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

Il ruolo di Ente responsabile della struttura tecnica di cui all'art.2 è affidato all'Unione dei Comuni del Frignano, alla quale spetta la costituzione e le eventuali successive modifiche della struttura tecnica di cui sopra, provvedendo alle azioni atte a garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI E RIMBORSO FORFETARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute dai richiedenti all'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.º 19/2008, a titolo di rimborso forfetario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 1934 del 19/11/2018, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti. Il versamento del rimborso è effettuato a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Le modalità di versamento del rimborso forfetario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfetario.
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfetario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n.º 19/2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

I costi di funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2 saranno di norma coperti per intero dai rimborsi forfetari di cui sopra.

Qualora, per garantire il servizio, si rilevasse una spesa superiore alle entrate dei rimborsi forfetari, il riparto di tale spesa aggiuntiva tra gli Enti convenzionati avverrà secondo il criterio del numero e della tipologia delle pratiche trattate, distinte tra autorizzazioni e depositi. I Comuni aderenti s'impegnano ad

iscrivere nei rispettivi bilanci dette quote approvate nel corso della gestione dalla Giunta dell'Unione. Tali quote a carico dei Comuni saranno rimborsate all'Unione dei Comuni in un'unica soluzione entro il 31 Luglio dell'anno successivo a quello relativo al rendiconto.

ART. 5 - PROCEDURE

Spetta all'Unione stabilire, in accordo con i Comuni aderenti, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici.

I Comuni aderenti attivano i flussi all'Unione delle pratiche sottoposte ad autorizzazione e deposito nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. L'Unione provvede all'istruttoria delle pratiche mediante applicazione della normativa vigente per il tramite della struttura tecnica di cui all'art.2, dandone comunicazione al Comune inviante entro i termini di legge, a conclusione della prevista procedura.

ART. 6 - RISORSE

Secondo le modalità indicate al precedente art.4, i rimborsi forfetari incamerati dall'Unione sono esclusivamente destinati al funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2 ed in particolare alle spese per il personale, per la sua formazione e per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e al funzionamento della struttura stessa.

Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dall'Unione e come sopra parimenti destinati.

ART.7 - ORGANO DI GARANZIA

Il buon andamento e il regolare funzionamento della gestione associata di cui alla presente Convenzione saranno oggetto di monitoraggio e controllo da parte della Giunta dell'Unione integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte dell'Unione medesima.

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione ha durata per anni cinque con decorrenza dal 01/01/2025, con possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

La presente convenzione subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.

ART. 9 - RECESSO

Ogni Ente aderente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso sarà operativo in ogni caso a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per le quote di spettanza fino al momento del recesso, per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

I rapporti finanziari sopracitati saranno regolati di intesa tra l'Ente recedente e l'Unione dei Comuni del Frignano.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Il rapporto convenzionale potrà cessare in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

ART. 12 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, che ha adeguato il citato D. Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali coinvolti nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Capo IV, Sezione I del Regolamento (UE) 2016/679 suddetto.

In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dal Titolare del trattamento.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede della Struttura sismica per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile della Struttura medesima.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. La registrazione è a carico della parte richiedente.

Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

Letto.	abbrovato	e.	sottoscritto
1	WUNDIOUNDU	C	30000000000000

...omissis...